

7 dicembre 2017 17:18

Colosseo, illegittima la gara Consip per il servizio di biglietteria

Deve ritenersi illegittimo il bando di gara per l'affidamento dei servizi di biglietteria e di vigilanza per i siti del Colosseo, Palatino-Foro Romano e Domus Aurea "nei limiti in cui dispone una gara d'appalto non circoscritta al solo servizio di biglietteria ed alle attività ad esso meramente accessorie". È quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato che ribalta la decisione del Tar del luglio scorso.

Il Consiglio accoglie infatti il ricorso presentato dalla D'Uva srl sostenendo che risulta fondato il motivo di appello secondo cui si sarebbe "eluso il vincolo di legge", rappresentato dalle disposizioni del Codice dei beni culturali, "che ammette l'affidamento a privati dei servizi aggiuntivi solo tramite concessione (e non anche a mezzo di appalto)" e che sarebbe stato "sovvertito il principio che stabilisce la centralità di tali servizi rispetto a quelli ad essi meramente accessori e strumentali, di biglietteria e vigilanza". I servizi indicati nel bando di gara vanno infatti ricondotti ai servizi per il pubblico di cui all'art. 117 del Codice dei beni culturali, servizi sottoposti a concessione di servizi e non a gara nel momento in cui la modalità di gestione scelta sia orientata, come in questo caso, verso un'attività di valorizzazione indiretta.

Non convince la tesi di Consip, centrale degli acquisti della pubblica amministrazione contro cui è stato mosso il ricorso, secondo cui l'inclusione dei servizi oggetto dell'appalto sarebbe legittima in quanto si tratterebbe di "sotto servizi" di carattere operativo al servizio principale di biglietteria. Il bando di gara, così come formulato, rappresenterebbe un "asservimento dei servizi di valorizzazione rispetto ai servizi strumentali di biglietteria, in antitesi all'opzione abbracciata dalla legge, che considera centrale il momento della valorizzazione, integrabile con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria, in una visione unitaria e universale dei servizi per il pubblico da affidare con il modello concessorio".

LA SENTENZA DEL TAR

Il Tribunale amministrativo del Lazio, con sentenza del luglio scorso, aveva respinto i ricorsi presentati da Coopculture e dalla società D'Uva srl con una tesi diametralmente opposta rispetto a quella sostenuta dal Consiglio di Stato. In particolare, l'oggetto dell'appalto non avrebbe ecceduto, secondo il TAR, "il servizio di biglietteria per invadere i servizi di valorizzazione culturale indicati nell'art. 117" del Codice dei beni culturali per cui la gestione dei servizi poteva essere legittimamente affidata in appalto anziché in concessione. La scelta dell'amministrazione – proseguiva la sentenza del tribunale amministrativo – era compatibile "con il quadro normativo in materia trattandosi di un servizio strumentale e non aggiuntivo" e non era quindi da ritenere "manifestamente irragionevole".

Approfondimenti:

Sentenza Consiglio di

Stato: <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QMUQTC7JXMIPDB30KZT4D5INL4&q=servizi%20or%20di%20or%20biglietteria>

Sentenza TAR

Coopculture: <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HJVUWKHTF4SGFNHWHEFKXS70DA&q=servizi%20or%20di%20or%20biglietteria>

Sentenza TAR D'Uva

Srl: <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3JCSS355BQ7W7HRQDS2NTXSKJM&q=servizi%20or%20di%20or%20biglietteria>

Ag|Cult

Agenzia giornalistica **AgCult**
registrazione al Tribunale di Roma 195/2017
Via Cattaro, 28 - 00198 Roma
redazione@agcult.it